



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Prot. N. 17044 del 11/09/2018
Decreto Presidenziale N. 84

Oggetto: **Indizione comizi per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali.**
Articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, "Statuto speciale per la Sardegna", e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56, riguardante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, concernente il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, gli articoli 26, 27 e 28 che disciplinano gli organi delle province, la loro composizione e le modalità di elezione con il sistema di secondo grado;
- VISTI gli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 febbraio 2018, n. 5 concernente "Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)";
- VISTA la delibera della Giunta regionale n. 44/39 del 5 settembre 2018, avente ad oggetto "Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali anno 2018. Articoli 26, 27 e 28 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna". Indirizzi e modalità operative";
- VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014, relative alle linee guida per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali,

DECRETA

- Art. 1 Sono indette per il giorno 13 ottobre 2018, dalle ore 8.00 alle 20.00, le elezioni di secondo grado dei presidenti delle province e dei consigli provinciali della Sardegna.
- Art. 2 Le elezioni si svolgeranno ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, in particolare degli articoli 26, 27 e 28 e secondo quanto stabilito, rispettivamente, per quanto compatibili, dall'art.1, commi 61, 62 e 64 della legge n. 56 del 2014 e dall'art.1, commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 della stessa legge n. 56 del 2014, nonché sulla base delle linee guide di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014, in quanto compatibili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Prot. N. 17044 del 11/09/2018
Decreto Presidenziale N. 84

- Art. 3 Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio di ciascuna provincia, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016, adottata in attuazione dell'art. 25 della legge regionale n. 2 del 2016, in carica alla data del 13 ottobre 2018.
- Art. 4 Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della medesima provincia.
- Art. 5 Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni di ciascuna provincia.
- Art. 6 I consigli provinciali della provincia di Sassari e del Sud Sardegna sono composti dal presidente e da dodici componenti, mentre i consigli provinciali delle province di Nuoro e di Oristano sono composti dal presidente e da dieci componenti.
- Art. 7 La ripartizione in fasce demografiche dei comuni delle province è quella prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016 e i colori delle schede di votazione sono individuati come segue:
- a. fascia a) - comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - colore azzurro;
 - b. fascia b) – comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - colore arancione;
 - c. fascia c) – comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - colore grigio;
 - d. fascia d) – comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - colore rosso;
 - e. fascia e) – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti - colore verde;
 - f. fascia f) – comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti - colore viola;
 - g. fascia g) – comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti - colore giallo;
 - h. fascia h) – comuni con popolazione superiore a 100.000 - colore marrone.
- Art. 8 Per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica, come previsto dal citato art. 28, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n. 56 del 2014, intendendo il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) dello stesso allegato, effettuato alla ripartizione di cui al precedente articolo 7.
- Art. 9 Sono considerate zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano per quanto riguarda la provincia del Sud Sardegna, dell'Ogliastra per quanto concerne la provincia di Nuoro e di Olbia Tempio per quanto riguarda la provincia di Sassari. A ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione residente nella zona al 31 dicembre 2016.
- Art. 10 Per effetto delle disposizioni che precedono l'assegnazione dei seggi per le elezioni dei consigli provinciali è la seguente:

Provincia	N. seggi zona omogenea Carbonia Iglesias	N. seggi zona omogenea Medio Campidano	N. seggi restante provincia	Totale seggi
Sud Sardegna	4	3	5	12



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE

Prot. N. 17044 del 11/09/2018
Decreto Presidenziale N. 84

Provincia di	N. seggi zona omogenea Olbia Tempio	N. seggi restante provincia	Totale seggi
Sassari	4	8	12

Provincia di	N. seggi zona omogenea Ogliastra	N. seggi restante provincia	Totale seggi
Nuoro	3	7	10

Provincia di Oristano	Totale seggi 10
-----------------------	-----------------

- Art. 11 Le liste con i nominativi dei candidati dovranno essere presentate dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione presso l'ufficio elettorale appositamente costituito nella sede di ciascuna provincia.
- Art. 12 In ciascuna provincia l'ufficio elettorale è costituito dall'amministratore straordinario con apposito provvedimento, da emanare subito dopo la pubblicazione del presente decreto, del quale faranno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale.
- Art. 13 Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale.

Il Presidente
f.to Francesco Pigliaru